



In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☐ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☒ multivigente

## DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2026)*

(GU n.109 del 12-05-2011)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

### Articoli

#### Capo I

Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario

- 1
- a**2
- 3
- a**4
- a**5

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **12-8-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

### Art. 6

Addizionale regionale all'IRPEF

**1.** A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base **((fino ad azzerarla))**.

La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento **((...))**. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. (2)

**2.** Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.

**3. ((PERIODO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 147](#)))** La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#); con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.

**4.** Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. **((Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo.))**

**5.** Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#).

Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

**6.** Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'[articolo 118, quarto comma, della Costituzione](#), le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

**7.** Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2015.

**8.** L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.

**9.** La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata [legge n. 191 del 2009](#), per mancato rispetto del piano stesso.

**10.** Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

**11.** L'eventuale riduzione **((o azzeramento))** dell'addizionale regionale all'IRPEF **((sono esclusivamente))** a carico del bilancio della regione e non **((comportano))** alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.

-----

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito con modificazioni dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011".

Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che "L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano".

APPROFONDIMENTI

[nascondi](#) >

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[atti parlamentari](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)

Realizzazione e gestione  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

 [Contattaci](#)

Normattiva 

Collegamenti veloci 

Con il contributo di 

In collaborazione con 

[Privacy e Cookie policy](#)

[Note legali](#)

[Mappa del sito](#)

[FAQ](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)

[dati.normattiva.it](#)